



Notaio Avv. Pietro D'Alessandro

Parma, Viale Solferino n. 28, c.a.p. 43123
tel. 0521.1771834 - 0521.1800654 - 0521.391423 - Fax 0521.1801900
www.notaiopietrodalessandro.it - notaio@notaiopietrodalessandro.it

N. 8.468 di Repertorio

N. 6.952 di Raccolta

**VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
FONDAZIONE**

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventotto ottobre duemilaventuno, in Parma, Viale Solferino n. 28, nel mio studio, alle ore sedici e zero minuti.

28 ottobre 2021

Avanti a me Avv. **Pietro D'Alessandro**, Notaio in Parma, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile del distretto di Parma,

si riunisce

il Consiglio di Amministrazione della Fondazione

"SOLARES FONDAZIONE DELLE ARTI",

con sede in Parma, Parco ducale n. 1, iscritta al numero 8 (otto) del Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Parma (p.iva 02214460343 e codice fiscale 92114900340),

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Variazione norme statutarie;

2. Varie ed eventuali.

Allo scopo di far contare in forma pubblica la riunione consiliare si costituisce **GAMBETTA Andrea**, nato a Parma il 7 agosto 1964, domiciliato in Parma, Borgo del Correggio n. 44.

Detto comparante, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiede di ricevere questo atto. Lo stesso assume, ai sensi di legge e di statuto, la presidenza dell'adunanza e

verifica e dà atto

. che sono presenti altresì gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione in persona dei Consiglieri Caselli Stefano (nato a Parma il 25.11.1964), Dezzi Andrea (nato a Roma il 4 maggio 1961);

. che non vi sono altri soggetti che hanno diritto ad intervenire in quest'assemblea;

. che l'art. 10 (dieci) del vigente statuto stabilisce che il Consiglio di Amministrazione ha esclusiva competenza per la modifica dello statuto della fondazione e che esso delibera a maggioranza dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei presenti e che in caso di parità prevale la deliberazione approvata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;

. che nessuno dei presenti si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;

. di aver accertato la identità personale e la legittimazione degli intervenuti;

dichiara

quest'adunanza regolarmente costituita e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Prende la parola il Presidente il quale inizia la sua relazione che di seguito si riporta.

Il Presidente invita i consiglieri a valutare l'opportunità e la necessità di apportare modifiche alle norme statutarie in quanto, da una lettura dello Statuto e da una disamina complessiva del medesimo, sono emerse incongruenze e contraddizioni per cui invita i consiglieri a discutere sul punto al fine di aggiornare lo Statuto e renderlo più omogeneo e chiaro.

REGISTRATO A
PARMA
in data 24.11.2021
al n. 22215
serie 1T
con euro 245,00

Fa notare il Presidente, ad esempio, che lo Statuto prevede all'art. 8 che *"il consiglio è composto da non meno di tre e non più di sette membri"*, consentendo la possibilità che il numero possa essere anche pari.

In questo caso, però, se il CdA sarà costituito da un numero pari si rischia di immobilizzare l'attività della Fondazione. Infatti, la nomina del Presidente e del Vice Presidente avviene con una maggioranza di 3/4 per cui se i consiglieri sono 3 o 4 e non c'è accordo si rischia di paralizzare la Fondazione fin dall'inizio con la nomina del Presidente e Vice Presidente;— Inoltre, e non di minore importanza, si eviterebbe che il Presidente abbia una decisione vincolante, poiché se il numero è pari e i consiglieri sono divisi per la giusta metà, la decisione del Presidente prevale, mentre sarebbe necessario che le delibere consiliari venissero assunte sempre a maggioranza evitando che il solo Presidente abbia un potere assoluto e vincolante.

Chiede, quindi, ai consiglieri di valutare l'opportunità e la necessità di modificare tale norma nel senso da stabilire che il numero dei componenti del CdA, sia dispari in modo da evitare che le decisioni possano venir paralizzate se il numero è pari e affinché il Presidente non abbia un potere assoluto di decisione ma sia garantito il principio democratico della maggioranza.

I Consiglieri, dopo una attenta lettura della norma e dello statuto, effettivamente ritengono che i rilievi critici sollevati dal presidente siano reali ed attuali e concordano affinché sia modificata la norma e salvaguardato il principio democratico della maggioranza con l'individuazione del numero dispari dei consiglieri.

Dalla lettura del medesimo art. 8, inoltre, è emersa una palese contraddizione con il successivo art. 9. Infatti, l'art. 8 prevede che *"il consiglio di Amministrazione uscente concorderà preventivamente con i soci fondatori, in vista del rinnovo del Consiglio stesso, la determinazione del numero dei componenti del nuovo consiglio"*, mentre il successivo art. 9 prevede espressamente che *"in sede di rinnovo dell'organo amministrativo alla scadenza del quinquennio spetta al Consiglio di Amministrazione in scadenza la determinazione del numero dei membri e l'inoltro della richiesta ai soggetti che hanno diritto di effettuare le nomine"*.

Il contrasto è chiaro e sarebbe opportuno porvi rimedio.

Sul punto e dopo ampia discussione, il CdA ritiene che prevalga l'art. 9 dello statuto per cui appare necessario modificare il precedente art. 8. Infatti, trattandosi, nella fattispecie, di una facoltà del CdA e di un potere attribuito al medesimo da norme statutarie, ritiene che prevalga sul precedente art. 8, anche in virtù dell'uso del verbo "spettare" di cui all'art. 9, rispetto "concorderà" utilizzato all'art. 8, che non può assumere carattere vincolante, preso atto, anche, che il socio Comune di Parma non avrebbe interesse alla determinazione del numero dei consiglieri in quanto non ha facoltà di nomina.

Il CdA, quindi, ritiene opportuno eliminare tale periodo dall'art. 8 onde evitare confusioni e rendere omogeneo lo statuto stesso nelle varie articolazioni delle norme.

Sempre da una lettura dell'art. 8 si rileva che i Consiglieri sono designati dalla cooperativa Neonemo e dalla cooperativa TiDiBi, mentre nessun consigliere può essere designato da eventuali soci aderenti.

Tale norma costituisce un deterrente per coloro, sia persone fisiche che giuridiche, che vogliono aderire alla Fondazione senza poter avere alcuna possibilità di designare un componente del CdA. Infatti, l'impossibilità di partecipare alle riunioni e poter esprimere la loro opinione o formulare proposte, nonché l'inesistenza dell'assemblea dei soci, diventa un ostacolo e motivo di rifiuto alla partecipazione nonostante la Fondazione abbia la necessità di espandere la propria visibilità a livello nazionale e internazionale, ad oltre 19 (diciannove) anni dalla sua nascita e consentire nuove risorse sia economiche che idee propositive.

Il CdA, dopo ampia discussione, considerato che una modifica della norma nel senso di prevedere che anche tra tutti i soci aderenti possa venir nominato un solo membro del CdA non lede i diritti dei soci fondatori in quanto sia la cooperativa Neonemo che la cooperativa TiDiBi conservano la facoltà di indicare membri in seno al CdA; preso atto che tale facoltà non era concessa al socio Comune di Parma e la modifica non altera o limita alcuna facoltà istituzionalmente prevista per il Comune; valutato che la facoltà di designare un solo membro del CdA per tutti i soci aderenti potrà contribuire a reperire persone giuridiche o fisiche che possano aderire alla Fondazione con un indubbio vantaggio non solo sotto il profilo economico, ritengono percorribile e pienamente raccogliibile la modifica.

Sempre al fine di evitare dissidi interni, incomprensioni ed eventuali dispute, il Presidente ritiene opportuno e necessario modificare anche l'art. 9 nella parte in cui è previsto che il CdA possa nominare la Direzione Artistica e organizzativa delle varie aree su indicazione dei soci fondatori di riferimento.

Tale norma è stata oggetto di modifica rispetto all'originaria con atto deliberativo del 20.12.2016 e ha creato notevoli incomprensioni e si configura palesemente in contrasto con altre norme statutarie per cui propone di modificarla adottando la norma statutaria come era stata originariamente prevista.

Infatti, all'esito del principio consolidato nello statuto di carattere normativo generale, l'indicazione della Direzione Artistica e Organizzativa delle varie aree di competenza della Fondazione non può mai essere vincolante in quanto verrebbe a ledere l'imparzialità del CdA che, come statuisce lo statuto, "non rappresentano i soggetti che li hanno nominati e quindi non rispondano ad essi".

Tale principio è stato anche avallato dal Prefetto nel recente provvedimento di diniego dell'istanza di commissariamento.

Il Presidente, pertanto, propone di modificare la norma statutaria e tornare a quella originaria.

In fine è proposto dal Presidente di eliminare l'ultima parte dell'art. 18 dello Statuto considerato che non vi è più il Comitato Scientifico Musicale e il Consiglio Artistico teatrale e di adeguare l'apporto di denaro sia per le

persone fisiche che giuridiche ad € 40.000,00 (quarantamila).

Conclusa l'esposizione e la discussione, il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di tutti i Consiglieri e del Presidente,

delibera:

= I =

di modificare l'art. 8 (otto) dello Statuto nel modo che segue:

"Art. 8 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni ed i membri possono essere rieletti una o più volte anche consecutivamente.

Il Consiglio è formato da un numero dispari fra un minimo di cinque ad un massimo di sette e sono designati per la metà arrotondata per eccesso dalla società cooperativa Neonemo - S.C., uno eletto tra tutti i soci aderenti e i rimanenti dalla società cooperativa TiDiBi.

I membri del Consiglio d'Amministrazione devono possedere, al momento della nomina e per la durata in carica requisiti di onorabilità, di professionalità e di esperienza con riferimento ai settori di attività della Fondazione.

Tutti i consiglieri hanno uguali diritti e doveri e svolgono le loro funzioni in piena autonomia: in particolare essi non rappresentano i soggetti che li hanno nominati e quindi non rispondono ad essi e non possono essere revocate le loro nomine. I consiglieri sono inoltre tenuti alla riservatezza in ordine alle notizie sull'attività di gestione o sul funzionamento della Fondazione, con eccezione delle notizie fornite ai fini di pubblicazione dell'attività della Fondazione, purché queste non attengano all'attività di gestione economica.

Nell'ipotesi in cui un consigliere venga a cessare dalla carica nel corso del mandato, il Presidente ne promuove la sostituzione da parte del titolare del potere di nomina del membro venuto meno".

= II =

di modificare l'art. 9 (nove) dello Statuto nel modo che segue:

"Art. 9 - Competenze del Consiglio di Amministrazione.

Al Consiglio di Amministrazione competono, tra le altre, le seguenti attribuzioni:

- ***attuare e realizzare lo scopo istituzionale espresso nello Statuto e nell'atto costitutivo della Fondazione;***
- ***redigere ed approvare il bilancio preventivo e consuntivo e le relative relazioni di corredo;***
- ***nominare i membri del Collegio dei Revisori, nel rispetto delle designazioni di competenza del Comune di Parma;***
- ***approvare i programmi annuali e pluriennali di attività;***
- ***eleggere, nel proprio seno, il Presidente e il Vice Presidente;***
- ***nominare la Direzione artistica;***
- ***redigere e modificare l'eventuale regolamento interno;***
- ***deliberare le modificazioni dello statuto che risultassero necessarie o opportune;***
- ***deliberare sull'accettazione di donazioni e lasciti testamentari;***
- ***deliberare in merito alle domande di adesione alla Fondazione;***

- assumere le decisioni in ordine alla stipula dei contratti, compresi quelli di lavoro, e delle convenzioni necessarie per lo svolgimento delle attività;

- convalidare i provvedimenti adottati in caso d'urgenza dal Presidente;

- deliberare la corresponsione di gettoni di presenza ai consiglieri e il rimborso delle spese documentate.

Spetta in ogni caso al Consiglio di Amministrazione il compito di fissare le direttive e le linee di attività della Fondazione, anche in riferimento alle leggi ed ai regolamenti regionali e nazionali in materia, e provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria della stessa per il miglior raggiungimento delle finalità statutarie. Il Consiglio di Amministrazione può delegare a uno o più membri lo svolgimento di particolari incarichi precisando l'oggetto, i limiti e la durata della delega. Il Consiglio può nominare anche un amministratore delegato e/o un comitato esecutivo cui delegare, nei limiti stabiliti dalla legge, proprie attribuzioni.

In sede di rinnovo dell'organo amministrativo alla scadenza del quinquennio (o triennio) spetta al Consiglio di Amministrazione in scadenza la determinazione del numero dei membri e l'inoltro della richiesta ai soggetti che hanno diritto di effettuare le nomine.

Il Consiglio di Amministrazione si considera costituito quando è stata nominata la maggioranza dei componenti. Tale costituzione determina la scadenza dell'organico precedentemente in carica".

= III =

di modificare l'art. 18 (diciotto) dello Statuto nel modo che segue:

"Art. 18 - Regolamento interno.

Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, la Fondazione si doterà di un regolamento interno, predisposto dal Consiglio di Amministrazione."

= IV =

di modificare l'art. 10 (dieci) dello statuto nel modo che segue:

"Art. 10 - Validità delle adunanze, dei verbali e delle deliberazioni.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni trimestre. Il Consiglio deve inoltre essere convocato quando lo chiedano almeno due terzi dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del presidente, almeno cinque giorni prima della data di convocazione.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale la deliberazione approvata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I verbali del Consiglio di Amministrazione, firmati dal Presidente e dal segretario della riunione, sono riportati in appositi registri.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione relative a:

- **ingresso di nuovi soci;**
- **acquisizione/cessione di aziende o rami d'aziende;**
- **apertura nuove sedi o rappresentanze;**
- **modificazioni dello Statuto;**
- **elezione del Presidente;**

sono assunte a maggioranza del $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei presenti. Tutte le altre deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale la deliberazione approvata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione."

= V =

di modificare l'art. 6 (sei) dello statuto nel modo che segue:

"Art. 6 - Fondatori e aderenti.

Soci fondatori sono: la società cooperativa "NEONEMO - Società Cooperativa (già denominata società cooperativa Edison), il Comune di Parma, la società cooperativa "TIDIBÌ - Società cooperativa" (già denominata "Teatro delle Briciole - Società Cooperativa").

L'apporto di ciascun socio fondatore al patrimonio non sarà inferiore a euro 36.151,98.

Acquisiscono la qualifica di aderenti le persone fisiche e giuridiche e gli enti collettivi, anche non dotati di personalità giuridica, i quali presentino domanda di adesione alla Fondazione e concorrano a integrare il patrimonio con un apporto di denaro non inferiore a euro 40.000,00 sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche o di beni di valore equivalente. La determinazione del valore dei beni avviene sulla base dei prezzi di mercato o a mezzo di apposita stima peritale.

Compete al Consiglio di Amministrazione della Fondazione l'accettazione delle domande degli aderenti; in nessun caso possono essere prese in considerazione le domande che non dichiarino di condividere espressamente le finalità statutarie della Fondazione.

Perdono la qualità di aderenti i soggetti che non ottemperano agli impegni finanziari assunti e fissati, anche nella modalità di erogazione, con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il soggetto che intende recedere dovrà comunicarlo con raccomandata al Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Al recedente, in conformità alla natura giuridica della Fondazione, non spettano né liquidazioni, né restituzioni delle somme o delle quote comunque versate."

= VI =

di dare mandato al Presidente della Fondazione *pro tempore* ed Organo amministrativo *pro tempore* in carica a dare esecuzione alle deliberazioni testé assunte/ ed a provvedere, anche per il mio tramite, alle pubblicazioni di legge del presente verbale, con facoltà di introdurre quelle modifiche che fossero eventualmente richieste in sede di provvedimenti di legge o da pubbliche Autorità.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta questa adunanza alle ore sedici e

trentacinque minuti.

Al presente atto si allega sotto la lettera "A" il nuovo testo dello statuto della Fondazione aggiornato alle modifiche sopra deliberate e dalla cui lettura il comparente espressamente mi dispensa.

Di questo atto, da me interamente scritto, ho dato lettura al comparente, che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore sedici e quaranta minuti. Due fogli scritti per sei pagine intere e questa fin qui.

F. to Andrea Gambetta

F. to Pietro D'Alessandro

Allegato "A" all'atto n. **8.468/6.952** di repertorio

STATUTO

TITOLO I OGGETTO E SCOPO

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede.

E' costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, la Fondazione denominata "**Solares Fondazione delle Arti**".

La Fondazione nasce su iniziativa e con il concorso della società cooperativa "NEONEMO - S.C." (già denominata "Edison s.c.r.l.") e del "Comune di Parma".

Essa svolge la sua attività in Italia e all'estero e ha sede in Parma, in Largo 8 Marzo, 9.

La Fondazione è retta e disciplinata dalle norme del presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni delle leggi vigenti ed ha durata illimitata.

Art. 2 - Scopo istituzionale.

La Fondazione è un ente privato che non ha finalità di lucro.

La Fondazione si propone i seguenti scopi essenziali:

- promuovere la diffusione dell'arte e della cultura multimediale cinematografica, musicale, teatrale, di danza, d'installazione, anche mediante l'attività di produzione, realizzazione e allestimento di spettacoli ed esposizioni, nonché l'esecuzione di analoghe attività a favore di terzi, ivi compresa ideazione, costruzione e allestimento di attrezzatura e scenotecnica, noleggio allestimento installazione e manutenzione trasporti e servizi di impianti audio e luci, la pubblicazione, acquisizione, distribuzione ed il commercio in genere di prodotti culturali, cinematografici, teatrali; audiovisivi e radiotelevisivi;
- provvedere direttamente alla conduzione dei teatri e degli spazi espositivi ad essa affidati, conservandone e valorizzandone il patrimonio storico-culturale, produttivo, artistico, tecnico e professionale e realizzando, anche in sedi diverse dai teatri di cui sopra, nel territorio nazionale e all'estero, spettacoli ed eventi;
- creare e realizzare percorsi e modalità formative atti a favorire ed avvicinare al mondo del lavoro artistico giovani musicisti, autori, attori, registi, fotografi, altre figure professionali che si esprimono in campo artistico, creare inoltre corsi di aggiornamento e formazione per docenti e per la didattica scolastica;

- favorire la collaborazione e il coordinamento con altre realtà (Fondazioni, Cineteche, Case di Produzione, Teatri, Accademie Musicali, Istituti di Musica, Orchestre, ecc.) per la produzione, realizzazione e valorizzazione in particolare delle arti, della multimedialità, della cinematografia, della fotografia, del teatro e della musica;
- promuovere, ideare ed organizzare rassegne musicali, cinematografiche e teatrali, nonché allestire spettacoli di diversa natura;
- promuovere, realizzare e partecipare a studi, pubblicazioni e iniziative tese ad approfondire e a divulgare temi inerenti ai predetti scopi istituzionali;
- promuovere contesti di collegamento e integrazione fra attività di spettacolo, tutela dei beni culturali e naturali e turismo culturale;
- curare altri compiti e iniziative anche non qui contemplati, ma che altrimenti attengano al mondo del cinema, della musica, dello spettacolo e dell'arte ed al suo futuro sviluppo artistico e tecnologico;
- provvedere direttamente alla conduzione di strutture di servizio alle attività culturali contemplate quali cinema, gallerie, musei, videoteche, biblioteche, punti vendita, caffè e ristorazione, strutture turistiche d'ospitalità, laboratori e studi d'immagine, laboratori di costruzioni scenografiche e sartoria design, grafici e informatici, sale musicali e studi di registrazione audio e video, case editrici, radio e televisioni, corsi d'aggiornamento e formazione, ivi compresa l'attività di formazione e aggiornamento degli insegnanti in materia culturale, agenzie di spettacolo, noleggi attrezzature, progettazione e consulenza;
- costituire un fondo di opere d'arte, fotografie, documenti e testi attraverso acquisizioni e donazioni.

Art. 3 - Modalità operative di funzionamento.

Per il raggiungimento dello scopo istituzionale, la Fondazione assume tutte le iniziative e compie tutte le operazioni ritenute necessarie. In particolare essa può:

- a) instaurare rapporti di collaborazione con enti culturali, musicali, cinematografici e teatrali a carattere nazionale e internazionale;
- b) stipulare convenzioni, concludere accordi e sottoscrivere contratti con enti pubblici e soggetti privati;
- c) svolgere, in conformità agli scopi istituzionali, attività commerciali ed accessorie, esercitandole direttamente o tramite società, consorzi o enti per finanziare i propri progetti culturali non a scopo di lucro;
- d) effettuare investimenti mobiliari e immobiliari per una corretta gestione finanziaria. La Fondazione non può in ogni caso svolgere funzioni creditizie ma può esercitare attività finanziarie sotto ogni forma e mezzo, nei limiti consentiti dalla legge;
- e) promuovere la costituzione di altri enti collegati o connessi, o aderire ai medesimi se promossi da altri e ritenuti complessivamente confacenti in rapporto ai propri obiettivi;
- f) promuovere la costituzione o partecipare a già costituite società commerciali, consorzi od organismi anche di secondo livello per il perseguimento delle attività statutarie.

La Fondazione prosegue l'attività artistica, senza cambiarne contenuti e indirizzi, della società cooperativa "NEONEMO - S.C." (già Edison), della Società Cooperativa "TIDIBI" - S. c." (già Teatro delle Briciole). La

Fondazione mantiene il diritto esclusivo all'utilizzazione del proprio nome e dell'immagine storico-culturale dei teatri e degli spazi ad essa affidati, nonché delle denominazioni delle manifestazioni organizzate. La Fondazione può tuttavia consentire o concederne l'uso per iniziative che assecondino lo scopo istituzionale.

TITOLO II PATRIMONIO

Art. 4 – Patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione, rappresentato dai beni ricevuti in dotazione dai soci fondatori e dagli aderenti e descritti, per quanto alla dotazione iniziale, nell'atto costitutivo, è integralmente destinato al perseguimento dello scopo istituzionale ed al funzionamento della Fondazione medesima. Esso è costituito da:

- beni immobili e/o relativi diritti, mobili e somme conferite, anche a titolo di liberalità, dai soci fondatori e dagli aderenti;
- beni immobili e/o relativi diritti e da beni mobili che pervengano dalla Fondazione a qualsiasi titolo sempreché siano precipuamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dello scopo istituzionale;
- elargizioni ed erogazioni da parte di terzi, enti pubblici, soggetti privati e persone fisiche, i quali apprezzino e condividano lo scopo della Fondazione;
- avanzi conseguenti alla conduzione delle iniziative artistiche e non, intraprese in conformità al presente Statuto.

Art. 5 – Donazioni e lasciti

Le donazioni sono accettate dal Consiglio di Amministrazione che delibera sul loro impiego, in armonia con le finalità statutarie della Fondazione. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio di Amministrazione, in armonia con le finalità statutarie della Fondazione. Il Presidente attua le deliberazioni di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

TITOLO III STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 6 – Fondatori e aderenti.

Soci fondatori sono: la società cooperativa "NEONEMO - Società Cooperativa (già denominata società cooperativa Edison), il Comune di Parma, la società cooperativa "TIDIBI" - Società cooperativa" (già denominata "Teatro delle Briciole - Società Cooperativa").

L'apporto di ciascun socio fondatore al patrimonio non sarà inferiore a euro 36.151,98.

Acquisiscono la qualifica di aderenti le persone fisiche e giuridiche e gli enti collettivi, anche non dotati di personalità giuridica, i quali presentino domanda di adesione alla Fondazione e concorrano a integrare il patrimonio con un apporto di denaro non inferiore a euro 40.000,00 sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche o di beni di valore equivalente. La determinazione del valore dei beni avviene sulla base dei prezzi di mercato o a mezzo di apposita stima peritale.

Compete al Consiglio di Amministrazione della Fondazione l'accettazione delle domande degli aderenti; in nessun caso possono essere prese in considerazione le domande che non dichiarino di condividere espressamente le finalità statutarie della Fondazione.

Perdono la qualità di aderenti i soggetti che non ottemperano agli impegni

finanziari assunti e fissati, anche nella modalità di erogazione, con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il soggetto che intende recedere dovrà comunicarlo con raccomandata al Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Al recedente, in conformità alla natura giuridica della Fondazione, non spettano né liquidazioni, né restituzioni delle somme o delle quote comunque versate.

Art. 7 – Organi della Fondazione.

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Collegio dei Revisori.

I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori decadono di diritto dalla nomina nelle seguenti ipotesi:

a) perdita dei requisiti per la partecipazione all'organo; b) passato in giudicato della sentenza di condanna per i reati previsti dall'art. 15 comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altri gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), lett. a), b), c), d), e);

c) definitività del provvedimento che applica la misura di prevenzione di cui all'art.15, comma 1, lett. f) della legge 19 marzo 1990, n. 55;

d) mancata partecipazione a tre sedute consecutive all'organo del quale fanno parte, senza giustificazione.

La decadenza è pronunciata dall'organo di cui il componente fa parte non appena esso abbia notizia che ricorrono le condizioni che la rendono necessaria; all'interessato deve essere data tempestiva comunicazione dell'avvio del procedimento che lo riguarda.

Art. 8 – Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni ed i membri possono essere rieletti una o più volte anche consecutivamente.

Il Consiglio è composto da un numero dispari fra un minimo di cinque ed un massimo di sette membri e sono così designati: per la metà arrotondata per eccesso dalla società cooperativa "NEONEMO - S.C." (già "Edison s.c.r.l."), uno eletto tra tutti i soci aderenti e i rimanenti dalla società cooperativa "TIDIBI" (già Teatro delle Briciole - S.c.). I membri del Consiglio d'Amministrazione devono possedere, al momento della nomina e per la durata in carica requisiti di onorabilità, di professionalità e di esperienza con riferimento ai settori di attività della Fondazione. Tutti i consiglieri hanno uguali diritti e doveri e svolgono le proprie funzioni in piena autonomia: in particolare, essi non rappresentano i soggetti che li hanno nominati e quindi non rispondono ad essi. I consiglieri sono inoltre tenuti alla riservatezza in ordine alle notizie sull'attività di gestione o sul funzionamento della Fondazione, con eccezione delle notizie fornite a fini di pubblicizzazione dell'attività della Fondazione, purché queste non attengano all'attività di gestione economica.

Nell'ipotesi in cui un consigliere venga a cessare dalla carica nel corso del mandato, il Presidente ne promuove la sostituzione da parte del titolare del potere di nomina del membro venuto meno.

Art. 9 – Competenze del Consiglio di Amministrazione.

Al Consiglio di Amministrazione competono, tra le altre, le seguenti attribuzioni:

- attuare e realizzare lo scopo istituzionale espresso nello Statuto e nell'atto costitutivo della Fondazione;
- redigere ed approvare il bilancio preventivo e consuntivo e le relative relazioni di corredo;
- nominare i membri del Collegio dei Revisori, nel rispetto delle designazioni di competenza del Comune di Parma;
- approvare i programmi annuali e pluriennali di attività;
- eleggere, nel proprio seno, il Presidente e il Vice Presidente;
- nominare la Direzione artistica;
- redigere e modificare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare le modificazioni dello statuto che risultassero necessarie o opportune;
- deliberare sull'accettazione di donazioni e lasciti testamentari;
- deliberare in merito alle domande di adesione alla Fondazione;
- assumere le decisioni in ordine alla stipula dei contratti, compresi quelli di lavoro, e delle convenzioni necessarie per lo svolgimento delle attività;
- convalidare i provvedimenti adottati in caso d'urgenza dal Presidente;
- deliberare la corresponsione di gettoni di presenza ai consiglieri e il rimborso delle spese documentate.

Spetta in ogni caso al Consiglio di Amministrazione il compito di fissare le direttive e le linee di attività della Fondazione, anche in riferimento alle leggi ed ai regolamenti regionali e nazionali in materia, e provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria della stessa per il miglior raggiungimento delle finalità statutarie. Il Consiglio di Amministrazione può delegare a uno o più membri lo svolgimento di particolari incarichi precisando l'oggetto, i limiti e la durata della delega. Il Consiglio può nominare anche un amministratore delegato e/o un comitato esecutivo cui delegare, nei limiti stabiliti dalla legge, proprie attribuzioni.

In sede di rinnovo dell'organo amministrativo alla scadenza del quinquennio spetta al Consiglio di Amministrazione in scadenza la determinazione del numero dei membri e l'inoltro della richiesta ai soggetti che hanno diritto di effettuare le nomine.

Il Consiglio di Amministrazione si considera costituito quando è stata nominata la maggioranza dei componenti. Tale costituzione determina la scadenza dell'organico precedentemente in carica.

Art. 10 - Validità delle adunanze, dei verbali e delle deliberazioni.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni trimestre. Il Consiglio deve inoltre essere convocato quando lo chiedano almeno due terzi dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del presidente, almeno cinque giorni prima della data di convocazione.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale la

deliberazione approvata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. —
I verbali del Consiglio di Amministrazione, firmati dal Presidente e dal segretario della riunione, sono riportati in appositi registri. _____

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione relative a: _____

- ingresso di nuovi soci; _____
- acquisizione/cessione di aziende o rami d'aziende; _____
- apertura nuove sedi o rappresentanze; _____
- modificazioni dello Statuto; _____
- elezione del Presidente; _____

sono assunte a maggioranza dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei presenti. Tutte le altre —
deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti. In _____
caso di parità prevale la deliberazione approvata dal Presidente del _____
Consiglio di Amministrazione. _____

Art. 11 – Presidente.

Al Presidente della Fondazione compete: _____

- la legale rappresentanza della Fondazione; _____
- la convocazione, la presidenza e la determinazione dell'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione; _____
- la cura dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione; _____
- l'adozione di ogni provvedimento opportuno in caso di urgenza, da sottoporre nel più breve tempo possibile al Consiglio di Amministrazione. —

Al Presidente, quale legale rappresentante della Fondazione, compete la possibilità di compiere ed effettuare tutti gli atti attuativi dello scopo istituzionale nonché i pagamenti, le riscossioni, le aperture di conti correnti bancari e tutti gli altri atti necessari alla gestione. _____

Il VicePresidente della Fondazione sostituisce il Presidente in casi di assenza o impedimento. _____

Il Presidente può delegare singole facoltà e conferire procure ad altro membro del Consiglio di Amministrazione o a terzi, con approvazione del Consiglio stesso. _____

Art. 12 – Presidente Onorario.

Il Consiglio di Amministrazione può eleggere un Presidente Onorario, investito di tale titolo quale garante della serietà, della onorabilità e del prestigio della Fondazione. _____

Il Presidente Onorario non può essere scelto tra i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, e deve essere in possesso di elevate qualità professionali e morali. Di preferenza egli dovrà essere scelto tra persone che si siano distinte nel mondo dell'arte e della cultura, con particolare riguardo ai settori di operatività della Fondazione. _____

Egli rimane in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione che lo ha eletto ed è rieleggibile. _____

Il Presidente Onorario può partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione; non ha voto deliberativo, ma può essergli richiesto di esprimere parere consultivo sulle deliberazioni. _____

Art. 13 – Collegio dei Revisori.

Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi e di tre supplenti. —

Il Comune di Parma, la Società Cooperativa NEONEMO e la Società Cooperativa TIDIBI' designano ciascuno un membro effettivo ed il relativo supplente, che lo sostituisce in caso di sua cessazione dalla carica per

qualsiasi motivo.

I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I supplenti durano in carica sino al termine del mandato del Revisore che hanno sostituito.

Quando, per qualsiasi causa, viene a mancare uno dei supplenti il Collegio dovrà essere integrato con la nomina di altro supplente, nel rispetto dei criteri di designazione sopra indicati. I supplenti così nominati durano in carica sino al termine del mandato del Collegio che sono chiamati ad integrare.

Il Consiglio di Amministrazione può revocare i Revisori solo in presenza di giusta causa.

Il Consiglio dei Revisori provvede:

- al riscontro della gestione finanziaria;
- al controllo sulla regolare tenuta delle scritture contabili;
- ad esprimere il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi consuntivi.

I membri del Consiglio dei Revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

TITOLO IV

ENTRATE E BILANCIO

Art. 14 - Entrate

La Fondazione provvede al proprio funzionamento mediante:

- le rendite derivanti dal proprio patrimonio di cui all'art. 4;
- i contributi e le elargizioni di terzi non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- gli esiti gestionali dell'attività svolta in connessione con il conseguimento dello scopo istituzionale;
- i proventi di eventuali sponsorizzazioni, erogati volontariamente anche da soci fondatori ed aderenti.
- le sovvenzioni ed i contributi vincolati alla realizzazione di specifiche attività culturali e di spettacolo.

Finanziamenti e altri vantaggi di cui godono i soci, quali ad esempio i finanziamenti ministeriali o di altri enti pubblici, che vengono da questi trasferiti alla Fondazione per la prosecuzione delle attività, dovranno essere totalmente destinati all'attività per la quale si sono ottenuti.

Art. 15 - Bilancio consuntivo e bilancio preventivo

L'esercizio della Fondazione coincide con l'anno solare e si estende dal 1° gennaio al 31 dicembre. Per ogni esercizio sono predisposti un bilancio preventivo ed uno consuntivo.

Entro il mese di marzo di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo.

Il bilancio viene approvato dal Consiglio di Amministrazione entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Entro il successivo mese di novembre, il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato per la predisposizione del bilancio preventivo.

Art. 16 - Divieto di distribuzione degli utili

In considerazione delle finalità della Fondazione e della natura giuridica è vietato distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

